

Venerdì, 21 Settembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Cassazione, l'omosessualità riconosciuta come ragione sociale di persecuzione

Vuoi Aiuto Per Gli Esami? www.cephu.it

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati Subito Sui Nostri Corsi.

Università Online Lazio www.laurea-online-roma.it

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio. Sede anche a Roma. Contattaci ora!

Fideiussione Stranieri www.fideiussionitalia.com

Fideiussione per Visto Turistico? Chiamaci per preventivo gratuito

Cerchi Una Badante? www.assistenzamica.it/

Assistenza Anziani 24/24 Ore 1000 Famiglie Ci Hanno Già Scelto!

Like

Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil

Scegli Tu! ▶

iFOREX

Come vorresti investire 40,000€ con solo 100€?

Scopri la leva finanziaria
Ricevi una guida in PDF

Trading su Forex/CFD
implica rischi significativi

Criminalizzare e perseguire penalmente un gruppo sociale accomunato da un orientamento sessuale significa perseguitarlo - Il focus della sentenza della S.C. n. 11586 del 10/7/2012 è la protezione internazionale fondata sulla discriminazione sessuale ovvero la concessione dello status di specie a favore degli stranieri che nel loro paese di origine sono oggetto di persecuzioni a causa della loro omosessualità. La Cassazione con la sentenza di specie affronta tematiche che già sono state oggetto di una ricerca nel 2011 "*Fleeing Homophobia*" da parte di alcune associazioni, ossia come si radica la protezione internazionale in relazione all'orientamento sessuale del singolo individuo e in special modo la problematica connessa all'onere della prova e credibilità del richiedente.

I fatti di causa così si susseguivano:

il cittadino tunisino ricorrente nell'anno 2007 impugnava un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Trieste poiché ritenuto persona pericolosa, ma vinceva il ricorso solo in Tribunale (sent. 22-28.02.2008) perché l'art. 19.1 T.U. immigr. (D.Lgs. 25.07.1998, n. 286) vieta l'espulsione dello straniero "*verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per [...] ragioni personali o sociali*" ed egli in tale contesto si dichiarava omosessuale ed oltretutto cristiano.

Occorre ricordare che l'ordinamento penale tunisino (art. 230 c.p.) prevede 3 anni di reclusione per la "sodomia", così come è di fatto condannato professare una religione diversa dall'Islam che è religione di Stato.

La pronuncia di accoglimento del Tribunale di Trieste interviene dopo una istruttoria che appurava l'omosessualità del ricorrente, attraverso l'audizione di connazionali suoi amici, l'acquisizione di informativa della psicologa che lo aveva seguito durante la detenzione in carcere e l'acquisizione del

fascicolo penale in Tunisia dal quale si evinceva la commissione del reato in occasione di un incontro omosessuale.

In virtù di quanto detto, ritenuta provata l'omosessualità del ricorrente ed essendo stata considerata meritevole di tutela alla luce dei nostri principi costituzionali tale condizione personale, **si formava il giudicato non essendo intervenuta impugnazione sulla suddetta pronuncia.**

Il cittadino tunisino adiva la Commissione Protezione Internazionale di Gorizia che rigettava l'istanza poiché riteneva non provata l'omosessualità e il cristianesimo professato, il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda subordinata di autorizzazione al rilascio di pds per motivi umanitari mentre con sentenza del 12.04-9.05.2011, la Corte d'appello di Trieste riformava completamente la sentenza di primo grado, considerando di nuovo non provata l'asserita omosessualità e l'adesione al cristianesimo.

La Sentenza della Cassazione ha ritenuto di annullare con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Trieste, poiché cristallizzatosi "il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio nazionale", che assorbiva ogni altra questione, essendosi formato il giudicato sull'esistenza di ragioni ostative dell'espulsione, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

- La riflessione che ne deriva è che l'omosessualità è considerata causa di persecuzione ai fini del riconoscimento della protezione internazionale nonostante non venga espressamente menzionata nell'art. 19 del Testo Unico dell'Immigrazione, ma viene comunque fatta rientrare nelle "ragioni personali o sociali", basti pensare che le varianti dell'eterosessualità sono oggetto di condanna in ben 76 paesi e in 7 meritevoli della pena di morte e dunque ciò rientra nel concetto di persecuzione a seguito di criminalizzazione della condotta sessuale.

Afferma l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati in tema di valutazione delle domande di protezione avanzate da persone omosessuali e transessuali, che *"una legge può essere persecutoria di per sé quando riflette norme sociali o culturali irrispettose dello standard internazionale dei diritti umani"*.

Il concetto di "persecuzione, deve rifarsi non soltanto all'effettiva esecuzione di misure sproporzionate o arbitrarie rispetto al delitto considerato, ma anche alla ricorrenza di pregiudizi normativamente sanzionati (c.d. «*omo/transfobia istituzionale*»)".

Tale approccio è conforme alla Direttiva del 13-12-2011, n. 95/2011/UE che dopo aver chiarito che *"per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto [...] l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini"* (cons. 30), stabilisce che *"in funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale"*, e dunque **criminalizzare e perseguire penalmente un gruppo sociale accomunato da un orientamento sessuale significa perseguitarlo.**

Ciò è in linea con la giurisprudenza maggioritaria delle commissioni territoriali, per le quali la criminalizzazione è qualificata già di per sé come una limitazione all'esercizio di un diritto umano, e dunque come persecuzione.

- Altra questione è la **valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale**, in merito a ciò nella pronuncia della Cassazione n.16417/2007 si precisava che "occorre dare la dimostrazione di una omosessualità dichiarata, la quale pure potrebbe provarsi con il ricorso alla prova orale". Questa statuizione concede agli organi preposti - vale a dire ai giudici, ma anche alle commissioni territoriali - una **discrezionalità pressoché totale** in relazione a elementi che in realtà esprimono a loro volta stereotipi diffusi sulle persone omosessuali.

Pensiamo ai ricorrenti coniugati nel loro paese di appartenenza o addirittura con figli ,elementi questi

indicativi piuttosto dell'eterosessualità del richiedente rifugio; allora il problema ruota attorno all'organo giudicante e alle massime di comune esperienza con **traduzione e interpretazione, appunto, di esperienze** sul piano cognitivo; operazione questa che richiede una solida preparazione dell'autorità preposta, anche attraverso adeguati corsi di formazione (come del resto raccomanda la stessa UNHCR).

- Ennesima questione è la astratta **possibilità di celare** la omosessualità sottraendosi alla persecuzione, negando la omosessualità, adeguandosi a comportamenti tipicamente eterosessuali (atteggiamento denominato in letteratura "*passing*" o "*disidentificazione*"); ma è pur vero che la disciplina medesima della protezione internazionale rappresenta proprio lo strumento attraverso il quale si riconosce alle persone di vivere liberamente il proprio orientamento sessuale senza temere danni in virtù del loro orientamento personale. Esattamente come accade per la libertà di culto, di opinioni politiche ecc.

- Infine ma non ultima è, l'**astratta unificazione** dei procedimenti riguardanti gli immigrati omosessuali, poiché in primis vi è il procedimento (amministrativo) di espulsione, il quale può dar luogo a un'opposizione da parte dell'intimato in virtù dell'art. 19 del Testo Unico dell'Immigrazione, che vieta l'espulsione (o il respingimento alla frontiera) per ragioni di persecuzione; poi abbiamo il procedimento (penale) per permanenza illegale nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione (art. 14.5-ter T.U. immigr.); infine, vi è il procedimento (amministrativo) di protezione internazionale, che coinvolge le commissioni territoriali ed eventualmente l'autorità giudiziaria (D.Lgs. 28-01-2008, n. 25).

Nella sentenza in oggetto per la prima volta i tre procedimenti, diversi per natura e finalità, si uniscono in un'unica considerazione: la prevalenza, nei confronti degli altri, del giudicato rilasciato in uno di essi, perciò qualora venga accertato in via definitiva che un immigrato è meritevole di protezione o non suscettibile di espulsione perché omosessuale, gli organi dello Stato sembrano doversi piegare a tale determinazione.

 [Ordinanza n. 11586 del 10 luglio 2012 della Corte di Cassazione](#)

0

Venerdì, 21 Settembre 2012 - Avv. Mariagrazia Stigliano

- Share This:
- [Tweet](#)
- [Facebook](#)
- [StumbleUpon](#)
- [Digg](#)
- [Delicious](#)

Inserisci un commento

Commento

News



[Sanatoria 2012, colf e badanti i profili più richiesti](#)

Sarebbero poco più di 12mila le richieste da parte dei datori di lavoro per la regolarizzazione di lavoratori ...

[Leggi tutto »](#)

[Cassazione, l'omosessualità riconosciuta come ragione sociale di persecuzione](#)

Il focus della sentenza della S.C. n. 11586 del 10/7/2012 è la protezione internazionale fondata sulla discriminazione ...

[Leggi tutto »](#)

[Tirocini formativi e corsi professionali, ingressi per 10mila stranieri](#)

E' stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#) ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, per i domestici i contributi da pagare arriveranno a casa](#)

A due giorni dall'apertura ufficiale della sanatoria 2012, anche l'INPS si è mossa per rilasciare una circolare ...

[Leggi tutto »](#)

[Regolarizzazione, possibile anche per chi ha il permesso di soggiorno](#)

Il Ministero dell'Interno ha finalmente tolto ogni dubbio che da tempo stava perseguendo sia i datori di lavoro che i ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, pubblicate slide per le domande di emersione](#)

Sono state pubblicate dal Ministero dell'Interno le slide che aiutano i datori di lavoro a compilare con precisione la ...

[Leggi tutto »](#)

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891